

## Disposizioni d'esecuzione della Legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento del 18 marzo 2022

### Presentazione della modifica dell'ordinanza sur registro di commercio (ORC) del 17 ottobre 2007 rispetto al diritto vigente

<b>Diritto vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
<p>Art. 10 Deroghe</p> <p>Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il numero AVS;</li><li>b. la corrispondenza relativa a un'iscrizione;</li><li>c. le copie dei documenti d'identità;</li><li>d. le copie dei documenti di cui all'articolo 62.</li></ul>	<p>Art. 10 Deroghe</p> <p><sup>1</sup> Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il numero AVS;</li><li>b. la corrispondenza relativa a un'iscrizione;</li><li>c. le copie dei documenti d'identità;</li><li>d. le comunicazioni e i documenti rilasciati e trasmessi nell'ambito dell'esame delle interdizioni di esercitare un'attività secondo l'articolo 928a capoversi <sup>2</sup><sub>bis</sub>-<sup>2</sup><sub>quater</sub> CO.</li></ul> <p><sup>2</sup> Le copie dei documenti di cui all'articolo 62 possono essere consultate soltanto dalle autorità federali e cantonali.</p>
<p>Art. 14a</p> <p><sup>1</sup> L'UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.</p> <p><sup>2</sup> Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all'allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.</p>	<p>Art. 14a cpv. <sup>1</sup><sub>bis</sub> (nuovo)</p> <p><sup>1</sup><sub>bis</sub> Provvede affinché, in caso di consultazioni individuali via Internet, si possano effettuare ricerche in particolare sulla base di nomi o di numeri personali non significanti della banca dati centrale delle persone.</p>
<p>Art. 19</p>	<p>Art. 19 cpv. <sup>3</sup><sub>bis</sub> (nuovo)</p>

1 Il tribunale o l'autorità che ordina l'iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all'ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l'articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2 L'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione.

3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l'ufficio del registro di commercio chiede all'autorità competente di fornire chiarimenti scritti.

4 È fatta salva l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'UFRC.

3<sup>bis</sup> Se l'interdizione di esercitare un'attività figurante nell'estratto 3 per autorità (art. 39 in combinato disposto con art. 47 lett. e della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale [LCaGi]) risulta poco chiara, l'UFRC può chiedere al tribunale, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2<sup>bis</sup> CO, di fornire chiarimenti scritti.

Art. 24c (nuovo)

Art. 24c Iscrizioni in elenchi pubblici di autorità svizzere

Se l'iscrizione presuppone l'autorizzazione di un'autorità svizzera e quest'ultima tiene un elenco pubblico degli enti giuridici autorizzati, l'autorizzazione non va documentata. L'ufficio del registro di commercio comprova l'esistenza dell'autorizzazione consultando l'elenco.

Art. 45 cpv. 1 lett. p

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

Art. 45 cpv. 1 lett. p

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

<p>p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;</p>	<p>p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);</p>
<p>Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata</p> <p>1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all'ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l'iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;</li> <li>b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno;</li> <li>c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.</li> </ul> <p>2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell'assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10–12 e sono archiviati separatamente.</p> <p>3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.</p> <p>4 L'ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.</p> <p>5 Se del caso, il consiglio d'amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione all'ufficio del registro di commercio.</p>	<p>Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata</p> <p>1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all'ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l'iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;</li> <li>b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno;</li> <li>c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.</li> </ul> <p>2 Tale dichiarazione contiene la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia ed è firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione. Sono allegati alla dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una copia del conto annuale dell'esercizio precedente approvato dall'assemblea generale;</li> <li>b. un estratto del verbale riguardante l'approvazione del conto annuale;</li> <li>c. una copia della relazione di revisione; e</li> <li>d. la dichiarazione di rinuncia degli azionisti o il verbale dell'assemblea generale.</li> </ul> <p>3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.</p> <p>4 Se del caso, il consiglio d'amministrazione adegua lo statuto. La società notifica la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione all'ufficio del registro di commercio.</p> <p>5 L'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società, di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i suoi conti annuali (art. 112 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta);</li> </ul>

	<p>b. determinate circostanze lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia a una revisione limitata non siano più adempiuti.</p> <p><sup>6</sup> Se la società non rinnova la dichiarazione di rinuncia o non notifica alcun ufficio di revisione, l'ufficio del registro di commercio deferisce il caso al giudice (art. 939 CO).</p>
	<p>Titolo (nuovo) dopo l'articolo 65</p> <p><b>Sezione 11: Trasferimento di azioni di società operate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili</b></p>
	<p>Inserire dopo il titolo della sezione 11</p> <p>Art. 65a (nuovo)</p> <p><sup>1</sup> In particolare i seguenti indizi possono sollevare il sospetto che il trasferimento di azioni sia nullo (art. 684a CO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diversi fatti iscritti, segnatamente lo scopo, la sede, la ragione sociale o i membri del consiglio di amministrazione sono stati modificati simultaneamente o successivamente;</li> <li>b. un trasferimento nullo di azioni è stato effettuato presso un'altra società con lo stesso domicilio legale;</li> <li>c. le persone che notificano un trasferimento di azioni, erano già coinvolte in un trasferimento nullo di azioni;</li> <li>d. terzi rendono verosimile l'esistenza di un trasferimento nullo di azioni.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Su diffida, la società deve fornire all'ufficio del registro di commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il conto annuale dell'esercizio precedente firmato;</li> <li>b. una copia della relazione di revisione, se la società dispone di un ufficio di revisione.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Gli articoli 152 e 152a si applicano per analogia alla diffida dell'ufficio del registro di commercio e l'articolo 153 si applica per analogia al rifiuto d'iscrizione.</p>

<p>Art. 68 cpv. 1 lett. q</p> <p>1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>q. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione dell'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;</p>	<p>Art. 68 cpv. 1 lett. q</p> <p>1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>q. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);</p>
<p>Art. 73 cpv. 1 lett. r</p> <p>1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione dei gerenti conformemente all'articolo 62 capoverso 2;</p>	<p>Art. 73 cpv. 1 lett. r</p> <p>1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);</p>
<p>Gliederungstitel nach Art. 82</p> <p><b>Sezione 5: Moneta del capitale sociale, revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione</b></p>	<p>Titolo dopo l'articolo 82</p> <p><b>Sezione 5: Moneta del capitale sociale, revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione, trasferimento di quote sociali di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili</b></p>
<p>Art. 83</p> <p>Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata.</p>	<p>Art. 83</p> <p>Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento, alla cancellazione della società a garanzia limitata e al trasferimento di quote sociali di società ooperate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili.</p>
<p>Art. 87 cpv. 1 lett. m</p>	<p>Art. 87 cpv. 1 lett. m</p>

<p><sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché l'indicazione della data della dichiarazione di rinuncia dell'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;</p>	<p><sup>1</sup> L'iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:</p> <p>m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);</p>
<p>Art. 152 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.</p>	<p>Art. 152 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Nei casi di cui agli articoli 928a capoverso 2<sup>quater</sup>, 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.</p>

**Presentazione della modifica dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (OCaGi) del 19 ottobre 2022 rispetto al diritto vigente**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
	<p>Art. 61a (nouvo), prima del titolo del capitolo 7</p> <p>Art. 61a Comunicazione all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio</p> <p>(Art. 64a LCaGi)</p> <p><sup>1</sup> La banca dati centrale delle persone di cui all'articolo 928b del Codice delle obbligazioni comunica trimestralmente a VOSTRA, mediante un'interfaccia elettronica, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone ivi registrate con il loro numero AVS.</p>

2 Sulla base di tale elenco, il giorno successivo VOSTRA comunica all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, mediante la stessa interfaccia, i dati seguenti in forma strutturata:

- a. indicazioni concernenti la comunicazione:
  1. il titolo dell'avviso (allegato 5 n. 1.2),
  2. la descrizione del mandato (allegato 5 n. 1.3),
  3. la data di creazione dell'avviso (allegato 5 n. 1.4),
  4. il destinatario dell'avviso (allegato 5 n. 1.5.1);
- b. indicazioni concernenti una vigente interdizione di esercitare un'attività disposta nei confronti della persona interessata:
  1. indicazioni personali:
    - il numero AVS (allegato 1 n. 1.1.1),
    - l'ID incarto (allegato 1 n. 1.4.1);
  2. indicazioni concernenti la sentenza originaria o la decisione successiva, in cui è stata disposta l'interdizione di esercitare un'attività:
    - la data della sentenza (allegato 2 n. 1.1) e il numero dell'incarto (allegato 2 n. 1.3), oppure
    - la data della decisione (allegato 3 n. 1.1) e il numero dell'incarto (allegato 3 n. 1.3);
  3. indicazioni concernenti l'interdizione di esercitare un'attività:
    - la designazione dell'interdizione (allegato 2 n. 3.1 o allegato 3 n. 9.1),
    - il contenuto attualmente in vigore dell'interdizione come da dispositivo della sentenza (allegato 2 n. 3.4.4.1.2 o allegato 3 n. 9.2, 24.2 e 25.2),
    - la data prevista per la fine dell'interdizione (allegato 2 n. 3.4.4.2.5 o allegato 2 n. 9.2),
    - data e ora dell'iscrizione (allegato 2 n. 1.9.1.1 o allegato 3 n. 1.6.1.1).